

R.G. 1495/2016

VERBALE DI UDIENZA

Preliminarmente si dà atto che l'udienza del 1.7.2020, viene celebrata in forma cartolare. Ed invero, l'art. dall'art. 83, co. 7 lett. h, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, al fine di contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto, consente che lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti possa essere sostituito dallo scambio, mediante deposito telematico, di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e con la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice (trattazione consentita con disposizione transitoria ex art. 1 co. 2 L. 70/2020). Ciò posto, si dà atto del deposito di note di udienza da parte degli avv.ti per parte opponente, e per parte opposta, con le quali entrambi si soffermavano sull'eccezione di nullità avanzata da parte opponente, e sulle questioni sollecitate da questo giudice, riportandosi per il resto alle proprie conclusioni.

Il Giudice

dopo breve camera di consiglio, riaperto il verbale, provvede come di seguito, in assenza delle parti

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trapani

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Gaetano Sole, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1495 dell'anno 2016



Su ricorso della Banca _____ – nella
persona del suo legale rappresentante *pro tempore* – il Tribunale di
Trapani con Decreto n. _____ emesso il _____ ingiungeva
alla società _____, ed ai fideiussori odierni opponenti il
pagamento della complessiva somma di € _____ oltre
interessi come in domanda (e comunque entro la soglia di usura) e spese
del procedimento monitorio, quale debito insoluto inerente al mancato
pagamento del saldo passivo del contratto di conto anticipi su fatture
n. _____ acceso il _____ ed
estinto il _____ (per la somma di € _____) e del contratto
di conto corrente n. _____ acceso il _____ ed estinto il (per la somma di € _____
_____). Specificava la società ricorrente
come tali importi fossero stati determinati dalla banca
previa epurazione delle CMS applicate.

Avverso tale decreto veniva spiegata tempestiva opposizione, con la
quale venivano sollevate una serie di eccezioni che possono essere così
sinteticamente riportate;

- Inesistenza del credito per avere l'istituto di credito applicato
tassi ultralegali nonché commissioni spese ed altre voci, tutte non
pattuite; la mancata pattuizione del tasso di interesse avrebbe
importerebbe la nullità dello stesso sia per carenza di forma scritta
che per indeterminatezza ex art. 1346 c.c.;
- Illegittimità dello *ius variandi* esercitato dalla banca, in
relazione, all'insussistenza di prova scritta della
comunicazione e successiva applicazione di tassi di interesse e di
condizioni modificative più sfavorevoli per il cliente;
- L'illegittimità delle somme addebitate a titolo di CMS
poiché non pattuite e comunque perché non determinabili;



- Invalidità della garanzia fideiussoria ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c. per indeterminatezza dei rapporti da garantirsi;
- L'illegittimità della pretesa per violazione del divieto di anatocismo;
- Illegittimità della pretesa in relazione al superamento del tasso soglia antiusura di cui alla L. 108/96;
- Infine veniva dedotta l'inutilizzabilità della documentazione contabile proveniente dall'istituto di credito nei confronti dei fideiussori;

Sulla scorta di tali eccezioni gli odierni opposenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per insussistenza del credito. Costituitasi in giudizio la società opposta ha variamente contestato la fondatezza dell'opposizione avversaria.

Nel merito l'istituto di credito deduceva:

- L'infondatezza dei rilievi in ordine alla carenza probatoria dedotti da controparte;
- La piena validità delle clausole contrattuali pattuite contenenti analitiche previsioni relative ai tassi applicati ed a tutte le commissioni costi e oneri in vigore tra le parti, nonché della clausola contenente il diritto della banca di variare le condizioni contrattuali nel corso del rapporto anche in senso sfavorevole al correntista;
- La piena validità delle fideiussioni prestate;
- Che la previsione della commissione di massimo scoperto non costituiva una pattuizione priva di causa poiché tale commissione costituiva la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento



della somma;

- che nessun superamento del tasso soglia si sarebbe verificato,

Ha concluso, pertanto, invocando il rigetto di tutte le domande proposte nell'interesse della parte opponente con il favore delle spese processuali.

La causa è stata istruita mediante espletamento di una CTU contabile.

In sede di note conclusive parte opposta ha invocato il rilievo officioso del giudice in relazione alla questione della nullità delle fideiussioni prestate dagli opposenti, in considerazione del fatto che le stesse sarebbero state predisposte in conformità ai moduli predisposti dall'ABI: schema sanzionato dalla Banca d'Italia, che ha dichiarato che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'Associazione bancaria per la stipula delle fideiussioni (da sottoscrivere a garanzia delle operazioni bancarie: fideiussione omnibus) contenevano disposizioni in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a).

L'opposizione va accolta nei limiti specificati appresso.

Preliminarmente va osservato come l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente, ed inerente alla invalidità delle fideiussioni prestate da _____, _____ e _____, sia fondata e debba quindi essere accolta.

Anzitutto, sotto il profilo processuale, mette conto rilevare come trattandosi di questione che attiene ai fatti costitutivi della pretesa azionata essa integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in grado d'appello ex art. 345 c.p.c., donde nessun problema di tardività si pone (cfr. da ultimo Cass. n. 26495 del 17/10/2019).



Né può convenirsi con quanto dedotto da parte opposte nelle proprie note difensive, in relazione all'impossibilità di procedere ad uno scrutinio della questione in considerazione dell'incompletezza, per così dire, dell'eccezione sollevata nonché della mancata produzione dello schema ABI sanzionato dall'autorità antitrust. Ed invero, mette conto evidenziare come tale schema sia pedissequamente riprodotto nei richiamati provvedimenti dell'Autorità garante per la concorrenza ed il

mercato e della Banca d'Italia, entrambi facilmente reperibili su internet nei rispettivi siti ufficiali. A tal proposito giova ricordare come la Suprema Corte abbia già chiarito che in rispondenza al principio del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost., *“va riconosciuto al giudice il potere di ricavare d'ufficio*

elementi utili di giudizio, attraverso fonti di conoscenza di carattere ufficiale, quali i siti internet istituzionali degli enti pubblici” (Cass. n. 18418 del 28/08/2014), tenuto conto del fatto che gli stessi ben potrebbero essere acquisiti d'ufficio ai sensi dell'art. 213 c.p.c..

Infine – nonostante la questione sia stata sollevata d'ufficio – nemmeno può ritenersi che l'esame della questione sia inibito dalla sussistenza di una competenza funzionale in capo alle sezioni specializzate in materia di impresa, in ordine alle questioni di nullità delle intese anticoncorrenziali prevista dall'art. 33 comma 2 della legge n. 287/1990. Ed invero, non v'è dubbio che la competenza si radichi in capo alle sezioni specializzate, ogni qual volta viene avanzata una **domanda** avente ad oggetto la declaratoria di nullità di un contratto

poiché ritenuto sbocco a valle di un'intesa anticoncorrenziale avvenuta a monte, e ciò in quanto ne costituisce il momento essenziale a realizzarne gli effetti distorsivi.



Nondimeno in questa sede, la questione viene in rilievo poiché sollevata in via d'eccezione dalla parte che – essendo convenuta in senso sostanziale – subisce l'iniziativa di colui che vanta una pretesa. Ed allora, deve ritenersi possibile valutare l'eccezione di nullità del negozio fideiussorio, per contrasto con la normativa sulla concorrenza, proprio in quanto diretta unicamente a paralizzare la fondatezza della pretesa creditoria (sul punto in generale si vedano Cass. 30 -12-2016 n. 27516; Cass.

25-10-2016 n. 21472; Cass. 15-4-2010 n. 9044; Cass. 24-7-2007 n. 16314).

Peraltro, mette conto evidenziare come vada esclusa la possibilità di separare la causa di competenza del giudice delle imprese da quella spettante al giudice della opposizione, secondo le indicazioni di Cass. 19738/2017, poiché tale iter postula che l'opponente abbia svolto una domanda

riconvenzionale, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.

Ancora, deve ritenersi non condivisibile l'orientamento prospettato da una parte della giurisprudenza di merito la quale, sul presupposto della sussistenza di una competenza funzionale esclusiva delle Sezioni specializzate a conoscere della questione di

nullità, ritiene addirittura inammissibile l'eccezione “*in quanto comunque comportante un aggiramento della competenza funzionale del giudice specializzato*” (Tribunale di

Verona 12/09/2019). Ed invero tale orientamento finisce per

determinare una conseguenza che si ritiene contraria ai principi del giusto processo dettati dall'art. 111 Cost. e 6 CEDU, vale a dire

quella di creare in via pretoria una categoria di inammissibilità, così da finire per avallare una pretesa che - in ipotesi – potrebbe fondarsi su un contratto nullo. Così facendo, tuttavia, si corre il rischio di avvalorare un determinato assetto



di interessi in conflitto con l'ordinamento poiché sanzionato da una norma imperativa, quale è l'articolo 2 della legge 287/1990, che vieta le intese anticoncorrenziali, e da cui si ricava una precisa direttiva di ordine pubblico economico.

Nel merito giova osservare come la questione della nullità delle fideiussioni redatte su modulo uniforme ABI, sia stata recentemente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, che all'esito di una disamina particolarmente puntuale, ne ha riconosciuto l'invalidità (cfr. Cass. n. 29810 del 12/12/2017; Cass. n. 13846 del 22/05/2019; Cass. n. 18176 del 05/07/2019).

Ed invero, la nullità del contratto si basa sull'esistenza di una intesa restrittiva della libertà di concorrenza ex art. 2 L. n. 287 del 1990, la cui invalidità si ripercuote sul contratto cosiddetto "a valle" costituendo lo sbocco della suddetta intesa, essenziale a realizzarne gli effetti. Infatti, tale contratto, oltre ad estrinsecare l'intesa, la attua: come è stato spiegato, la ratio della nullità ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33, è quella "di togliere alla volontà anticoncorrenziale a monte ogni funzione di copertura formale dei comportamenti a valle" (Cass. Sez. U. 4 febbraio 2005, n. 2207). Se è vero che il singolo contratto non è in grado, di per sé, di distorcere il libero dispiegarsi delle forze di mercato, non c'è dubbio che l'intesa delinei un programma economico – distorto, poiché in grado di alterare il mercato – che trova sbocco in ogni singola operazione posta a valle. Ogni singolo contratto a valle, in quanto attuativo dell'intesa, costituisce quindi un tassello di

un'operazione economica, globalmente considerata, che è vietata dalla legge; manifesta quindi un disvalore che è espresso chiaramente dalla norma imperativa che vieta le intese. E tanto basta, in ossequio al principio di effettività della tutela, richiesto dal diritto europeo, per ritenere che l'accordo a valle violi



direttamente la norma imperativa.

Ciò posto, per quanto d'interesse, l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale si apprezza sulla scorta del provvedimento del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia, cui, prima della modifica apportata dalla L. n. 262 del 2005, art. 19, comma 11, spettava l'accertamento delle infrazioni di cui all'art. 2 che si assumessero essere poste in atto dagli istituti di credito. Segnatamente, nel richiamato provvedimento della Banca di Italia (emesso previo parere dell'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO) era disposto: "*Gli artt. 2, 6 e 8, dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a)*".

La Corte ha precisato che nel giudizio instaurato, ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33, le conclusioni assunte dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, nonché le decisioni del giudice amministrativo che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscano una prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, anche se ciò non esclude la possibilità che le parti offrano prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie (Cass. 13 febbraio 2009, n. 3640). Ed invero, nel sistema della L. n. 287 del 1990, come del resto nella disciplina comunitaria, tutela civilistica e tutela pubblicistica, sono tra loro complementari; il principio di effettività e di unitarietà dell'ordinamento non consente, quindi, di ritenere irrilevante il provvedimento amministrativo nel giudizio civile, considerato



anche che le due tutele sono previste nell'ambito dello stesso testo normativo e nell'ambito di un'unitaria finalità: tanto più in considerazione dell'*"evidente asimmetria informativa tra l'impresa partecipe dell'intesa anticoncorrenziale ed il singolo consumatore, che si trova, salvo casi eccezionali da considerare di scuola, nell'impossibilità di fornire la prova tanto dell'intesa anticoncorrenziale quanto del conseguente danno patito e del relativo nesso di causalità"* (Cass. 28 maggio 2014, n. 11904 cit.).

Ciò posto la S.C. ha chiarito che il punto dirimente, al fine di valutare la validità del contratto di fideiussione non attiene tanto alla *"diffusione di un modulo ABI da cui non fossero state espunte le nominate clausole, quanto (al)la coincidenza delle convenute condizioni contrattuali, di cui qui si dibatte, col testo di uno schema contrattuale che potesse ritenersi espressivo della vietata intesa restrittiva"*.

Orbene, nel caso di specie il provvedimento amministrativo poc'anzi richiamato indica chiaramente le clausole incriminate, ed in particolare: l'art. 6 dello schema che prevede che *"i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato"*; l'art. 2 dello schema (noto anche come *"clausola di reviviscenza"*) che dichiara il fideiussore tenuto *"a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo"*; l'art. 8 che sancisce l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è



tenuto nei confronti della banca, disponendo che *“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”*.

Le clausole in questione risultano all’evidenza del tutto coincidenti (anche semanticamente) con gli art. 2, 6 e 8 dei contratti stipulati il dai garanti (e quindi addirittura in data successiva al provvedimento sanzionatorio della Banca d’Italia).

Nemmeno può ritenersi condivisibile la tesi prospettata – in via meramente subordinata – da parte opposta, afferente la nullità parziale delle clausole rispondenti allo schema ABI.

Orbene l’art. 1419 c.c. stabilisce che *“La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.”*

Ora, che possa effettivamente invocarsi la disciplina della nullità parziale nel caso che ci occupa pare francamente difficile da sostenere. Ed invero, in senso contrario a tale posizione si sono schierate diverse pronunce di merito, secondo le quali, non potendosi ricostruire la *“volontà del fideiussore”*, dal momento

che le parti dell’intesa a *“monte”* non coincidono con quelle che negoziano il contratto a *“valle”*, deve escludersi l’applicabilità della nullità parziale, sostenendosi come da violazioni gravi come quelle di cui si discute non possa che derivare una nullità dell’intero contratto (Trib. Salerno, 23 agosto 2018; si veda altresì App. Roma, Ord., 26 luglio 2018; App. Firenze, Ord., 18 luglio 2018, App. Bari, 21 marzo 2018, n. 526.).

Pertanto, al di là della posizione del fideiussore, guardando al caso di specie, è tutt’altro che scontato che la banca anche senza



le clausole incriminate, avrebbe stipulato il contratto: difatti, è ben possibile che epurando i contratti dalle clausole in questione, la banca non avrebbe ritenuto di essere sufficientemente garantita, così che è tutt'altro che scontato che la stessa avrebbe accordato un credito assistito da insufficiente garanzia fideiussoria. Ma se è così, non è irragionevole ritenere che in assenza di quelle clausole, il contratto non sarebbe mai stato stipulato. Donde l'inapplicabilità del rimedio della nullità parziale.

In definitiva deve ritenersi la nullità della suindicate fideiussioni.

Tanto chiarito, venendo al merito della pretesa azionata, occorre ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere della prova grava sempre sull'attore in senso sostanziale: nel caso di specie la banca, la quale ha agito in via monitoria per il pagamento delle somme asseritamente dovute.

È chiaro, quindi, che la banca convenuta dovesse fornire, non soltanto la prova dell'esistenza dei contratti, ma anche la dimostrazione degli elementi che hanno concorso a formare il saldo vantato nella certificazione prodotta (e ciò al di là della rispondenza di essa ai canoni di cui all'art. 50 TUB: questione che, comunque, rileva solo in sede monitoria).

Orbene, a tal proposito va subito detto che la banca creditrice ha provveduto a depositare gli estratti conto ed i relativi scalari in maniera completa.

Sono stati altresì prodotti il contratto di adesione conto impresa più small del relativo al con relative condizioni economiche, ed il contratto del relativo al con relative condizioni economiche.

Deve dunque, anzitutto, rilevarsi l'infondatezza dei rilievi



evidenziati in prima battuta dalle parti opponenti in ordine all'assenza di pattuizione scritta posta a fondamento dei rapporti contestati. Mette solo conto evidenziare, relativamente al la mancanza del contratto di apertura del conto corrente originariamente acceso. Nondimeno, tale mancanza ha comportato per il CTU la necessità di escludere l'applicazione dei tassi convenzionali solo in relazione al limitato periodo intercorrente tra il ed il , in relazione al quale è stato applicato il tasso legale. Viceversa in relazione al periodo intercorrente tra il e l'estinzione del rapporto, il consulente ha, correttamente, effettuato i propri conteggi sulla base del tasso convenzionale, ovvero del tasso d'interesse concretamente applicato, stante la sussistenza di un valido documento contrattuale contenente analitiche previsioni in ordine alle condizioni economiche applicabili (v. pag. 12 e 13 CTU), che deve ritenersi avere novato l'obbligazione originaria. Quanto alle ulteriori questioni agitate da parte opponente:

- Il CTU ha evidenziato come non risulti nel corso dei rapporti alcuna variazione delle condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 118 T.U.B.;
- Quanto alla commissione di massimo scoperto va evidenziato al di là della legittimità dell'applicazione della stessa (legittimità peraltro esclusa dal CTU nel proprio elaborato, sia in relazione all'indeterminatezza dei criteri che ne avrebbero consentito l'applicazione, sia in relazione alla mancanza in atti di documentazione comprovante l'adeguamento del contratto alla Legge n. 2 del 28/01/2009 di conversione del decreto n. 185 del 29/11/08, art. 2 bis c. 3, nel rispetto dei criteri formali previsti dall' art. 118 T.U.B.) mette conto evidenziare



come l'istituto di credito ne abbia autonomamente espunto le voci relative, in sede di quantificazione del proprio credito effettuato in sede monitoria. Le doglianze di parte opponente appaiono, quindi, in parte qua del tutto inconferenti.

- Nessun superamento "originario" della soglia di usura ex L. 108/96 è stato accertato dal C.T.U., in relazione ad entrambi i rapporti; sporadici sconfinamenti sono stati riscontrati dal CTU, il quale tuttavia non determinano alcuna conseguenza sull'ammontare del credito vantato, tenuto conto del principio di diritto recentemente espresso dalle SS.UU. della Suprema Corte, che sancisce l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta (Cass. n. 24675 del 19/10/2017);
- Quanto alla questione dell'anatocismo mette conto premettere che l'art. 120 T.U. Bancario, come modificato dall'art. 25 D. Legislativo 342/99, ha attribuito al C.I.C.R. il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. Con l'emanazione della relativa deliberazione (in data 9.2.00, pubblicata nella G.U. 22 febbraio 2000), deve oggi ritenersi certa la legittimità della capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari. Deve specificarsi la disciplina introdotta dal C.I.C.R. si applica:
 - a) ai contratti bancari stipulati dopo la data di entrata in vigore della delibera del C.I.C.R. 9/2/2000; b) ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera, ma con l'adeguamento con effetto dal 1° luglio 2000; l'art. 7



della delibera C.I.C.R. stabilisce che le condizioni pattuite devono essere adeguate alle disposizioni contenute nella delibera entro il 30/6/2000. Ciò posto, nel caso oggetto di esame, il conto acceso (e cioè quello principale di conto corrente,) è stato stipulato nel 2005, e quindi

successivamente al 31/03/2000: l'istituto di credito ha quindi proceduto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori, espressamente prevista in contratto, così come espressamente esplicitato dal CTU. Conseguentemente, nessun problema di illegittimo anatocismo di pone.

Quanto al conto anticipi giova evidenziare che nessun problema di anatocismo può, nemmeno astrattamente porsi. Ed infatti lo strumento del conto anticipi non comporta l'esistenza di un conto corrente "operativo". Esso è un mero conto di evidenza, privo di autonomia, le cui registrazioni sono destinate ad essere regolate sull'ordinario conto di corrispondenza.

Difatti, la funzione del conto anticipi è quella di regolare in un conto accessorio le poste attive e passive che derivano da un'operazione di finanziamento, avente ad oggetto l'anticipo di somme su fatture emesse e non ancora pagate da terzi. E così, il correntista presenta alla banca la fattura della quale chiede l'anticipazione, e la banca provvede ad anticipare le somme in una percentuale contrattualmente stabilita; tale importo viene poi: a) messo a disposizione del correntista tramite accredito della somma sul conto corrente ordinario;
b) iscritta a debito nel conto anticipi.

La banca provvede, successivamente, a riannotare in



"avere" le somme una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante: attraverso l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. Alla fine del periodo stabilito dalle parti, il saldo del conto anticipi (nel quale confluiscono gli interessi passivi sulle anticipazioni concesse al cliente) confluisce nel conto corrente di corrispondenza.

Ne consegue che (quantomeno sino alla data di definitiva chiusura) il saldo passivo di tali conti non è indicativo di uno scoperto e che gli accrediti in essi annotati non costituiscono rimesse solutorie.

Il rapporto di debito/credito fra la banca e il correntista è invece rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono, mediante "giroconto" (cfr. da ultimo Cass. n. 13449/2011).

La circostanza, dunque, che gli interessi maturati per effetto delle singole anticipazioni vengano addebitati sul conto ordinario, concorrendo a formarne il relativo saldo debitore, esclude che essi possano conservare la propria natura di interessi ai fini dell'applicazione del divieto ex art. 1283 c.c. al conto anticipi.

Nondimeno il CTU ha provveduto a depurare la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori dall' al , sia per il c/c che per il c/c , in considerazione dell'intervenuta modifica introdotta dal comma 629 della legge 27.12.2013 n.147 (cd Legge di stabilità 2014) che modificava il



secondo comma dell'art.120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel senso della sostanziale eliminazione di ogni forma di anatocismo (disposizione poi ulteriormente modificata ad opera del d.l. 14 febbraio 2016 n°18, non applicabile tuttavia *ratione temporis*)

Sulla scorta dei criteri suindicati il CTU ha così provveduto a rideterminare il saldo inerente al conto corrente n. _____ a debito della società correntista nell'ammontare di € _____, a fronte della somma di € _____ richiesta dalla banca in via monitoria. Quanto al conto n. _____, il CTU ha confermato la correttezza del dato contabile indicato negli estratti conto dalla banca, pari ad e _____. Nondimeno, nel determinarsi l'ammontare del credito effettivamente vantato dall'istituto di credito, non può non tenersi conto del principio della domanda, posto che in sede monitoria, in relazione al rapporto in questione, veniva richiesta la somma di € _____

Conclusivamente, la somma dovuta è pari ad € _____ al pagamento della quale va condannata la sola società opponente. Il tutto oltre interessi al tasso legale dall'estinzione dei rapporti contrattuali al soddisfo.

In definitiva l'opposizione va accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna della società opponente al pagamento della minor somma suindicata.

Le spese processuali vanno compensate tenuto conto della parziale fondatezza dell'opposizione. Le spese di CTU restano definitivamente in solido tra le parti.

Trapani, 1.7.2020

Il Giudice
Gaetano Sole

